

AVVOCATO

**Maria Antonietta Cestra
Patrocinante in Cassazione**

Viale Dello Statuto, n. 24 - 04100 Latina

Tel. e Fax 0773/694062 - E-Mail: avv.cestra@virgilio.it

Pec: avvmariaantoniettacestra@puntopec.it

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sede di Roma, Sez. III – bis con ordinanza n. 5320/2014 del 28.10.2014 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata “atti di notifica” del “sito web istituzionale del MIUR” del ricorso Rg. n. 10658/2014 e degli altri atti indicati nella medesima ordinanza.

1) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero del registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma, Sezione III – bis – Rg. n. 10658/2014;

2. a) Nome del ricorrente:

Francesca Valeri Milluzzo, CF. MLLFNC93R57A341V

2. b) Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro – tempore;

La Sapienza Università di Roma in persona del Rettore pro – tempore;

CINECA Consorzio Interuniversitario per il calcolo automatico in persona del legale rapp.te pro – tempore.

3. a) estremi dei provvedimenti impugnati:

graduatoria unica del concorso per l’ammissione al corso di Laurea in Medicina e Odontoiatria per l’a.a. 2014 / 2015 dell’Ateneo di Roma, e ove esistente e ove approvata dal Rettore dell’Ateneo e quella unica pubblicata sul sito del Cineca <http://accesso programmato.miur.it> del 12.5.2014, nella quale la ricorrente sig.ra Francesca Valeri Milluzzo risulta collocata oltre l’ultimo posto utile con un punteggio di 21.80 e, quindi, non ammessa al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l’iscrizione della ricorrente;

AVVOCATO
Maria Antonietta Cestra
Patrocinante in Cassazione
Viale Dello Statuto, n. 24 - 04100 Latina
Tel. e Fax 0773/694062 - E-Mail: avv.cestra@virgilio.it
Pec: avvmariaantoniettacestra@puntopec.it

del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente ma non conosciuto;

della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte;

Di tutti gli atti pregressi e successivi anche non conosciuti e in ogni caso del diniego tacito all'ammissione.

3.b) Sunto dei motivi di ricorso:

1) Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 7 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 e dell'articolo 14 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 5 febbraio 2014 n. 85 e dell'allegato 1 al Decreto. Violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 della Costituzione – Violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti – Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento della causa tipica.

L'anonimato del test in questione è stato in concreto violato per una serie di ragioni, gravi ed autosufficienti, nonostante il Consiglio di Stato, abbia chiesto più volte di avere prova: a) che sul modulo di risposta non fosse in qualche modo impresso l'username attribuito a ciascun candidato; b) che il foglio consegnato a ciascuno candidato, contenente il codice identificativo della prova, l'indirizzo del sito web del MIUR e le chiavi personali per accedere all'area riservata del sito (username e password), non recasse elementi o dati atti ad identificare la prova del candidato; c) che tali elementi – ad eccezione del codice a barre – non fossero presenti nel modulo di risposta.

AVVOCATO

**Maria Antonietta Cestra
Patrocinante in Cassazione**

Viale Dello Statuto, n. 24 - 04100 Latina

Tel. e Fax 0773/694062 - E-Mail: avv.cestra@virgilio.it

Pec: avvmariaantoniettacestra@puntopec.it

Invece, le modalità di espletamento del concorso provano esattamente il contrario.

Inoltre la possibilità di abbinamento era resa più semplice ed immediata da tre ulteriori fattori: 1) la scelta del M.I.U.R. e del Cineca di non far imbustare la scheda anagrafica che resta nella disponibilità dell'Ateneo, infatti essa rimane nella disponibilità dell'Ateneo per molti giorni, consentendo a chiunque di sapere a quale codice alfanumerico è abbinato quel determinato candidato. Ed è sempre il Ministero ad abbinare gli Atenei, al momento della consegna dei plichi di concorso a fine prova da parte dei candidati.

Il concorso che ci occupa è sempre stato gestito con modalità che violano il principio dell'anonimato.

Si è in presenza di un vero e proprio vizio genetico da parte del M.I.U.R. e del CINECA che, nonostante le diverse raccomandazioni dell'Alto Commissario Anticorruzione del 2007, del Consiglio di Stato, del C.G.A. 10 maggio 2013, n. 466 e del T.a.r. Molise, 4 giugno 2013, n. 396, persistono nell'imprimere il codice alfanumerico segreto su tutta la documentazione di concorso scardinando così tutte le garanzie di anonimato che dovrebbero animare la procedura concorsuale.

Inoltre, nel concorso per cui è causa, l'anonimato è stato violato, venendo meno alla previsione della *lex specialis che stabilisce proprio il ferreo rispetto dell'anonimato*.

Ed è lo stesso D.M. 5 febbraio 2014 n. 85, art. 9, punto n) ad obbligare gli Atenei a precisare nei propri bandi che *“le prove soggette ad annullamento da parte della Commissione d'esame, qualora: i) venga inserito il modulo anagrafico nella busta destinata al CINECA; ii) la busta contenente il modulo risposte o il modulo stesso risultino firmati o contrassegnati dal candidato o da un componente della Commissione”*.

E' la *lex specialis*, quindi, a regolare in maniera peculiare la garanzia dell'anonimato dell'elaborato, altrimenti non si spiegherebbe il procedimento adottato.

AVVOCATO
Maria Antonietta Cestra
Patrocinante in Cassazione
Viale Dello Statuto, n. 24 - 04100 Latina
Tel. e Fax 0773/694062 - E-Mail: avv.cestra@virgilio.it
Pec: avvmariaantoniettacestra@puntopec.it

Si tratta di conseguenza, di accorgimenti decisi dal M.I.U.R. con l'unico fine di tutelare l'anonimato.

2) Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi.

Il D.M. 5 febbraio 2014, n. 85, art. 2, n. 3, prevede: *“La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: quattro (4) quesiti per l'argomento di cultura generale, ventitré (23) di ragionamento logico, quindici (15) di biologia, dieci (10) di chimica e otto (8) di fisica e matematica.”*

Ed ancora, il D.M. 5 febbraio 2014, n. 85, art. 2, n. 4, prevede: *“La prova di ammissione ha inizio alle ore 11,00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti”*.

Per cui le domande erano in tutto 60 con un tempo massimo di risposta di 100 minuti, per più di un minuto per ciascuna domanda.

Ma dopo che i candidati avevano preso posto nel loro banco, i commissari procedevano alla lettura delle regole da osservare durante lo svolgimento della prova, successivamente i candidati venivano invitati a compilare la scheda anagrafica, poiché si sarebbe proceduto immediatamente al relativo ritiro.

E' evidente che la prova si è svolta nel completo mancato rispetto degli orari previsti.

Non in tutte le aule la prova è iniziata alla stessa ora, con il vantaggio che si è potuto riflettere con più attenzione su un argomento, violando così i principi generali di imparzialità e trasparenza, disattendendo l'intero sistema delineato dalle fonti normative e della *lex specialis* di concorso.

AVVOCATO
Maria Antonietta Cestra
Patrocinante in Cassazione
Viale Dello Statuto, n. 24 - 04100 Latina
Tel. e Fax 0773/694062 - E-Mail: avv.cestra@virgilio.it
Pec: avvmariaantoniettacestra@puntopec.it

L'art. 4 Legge n. 264/1999, infatti, prevede che il Ministro dell'Università determina, con proprio decreto, modalità e contenuti delle prove di ammissione.

In esecuzione della riportata disposizione di legge, detto dicastero, per l'anno accademico 2014 – 2015, con D.M. 5 febbraio 2014, n. 85, prevedeva che le prove di ammissione dovessero avere “*contenuto identico sul territorio nazionale*” e si dovessero celebrare nella stessa data.

3) Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento. Violazione del D.M. 5 febbraio 2014, n. 85 e dei principi che devono soprassedere alla valutazione dei test e a risposta multipla con codici etici e linee guida sui protocolli di adozione.

Il test del 8 aprile 2014 per l'ammissione al corso di Laurea in Medicina e Odontoiatria dovrebbe accertare la predisposizione del candidato alla professione medica, ma lo stesso è risultato caratterizzato da errori, ambiguità e quesiti formulati in maniera contraddittoria e fuorviante, con la conseguenza che la selezione stessa è inevitabilmente falsata e viziata.

La prova predisposta dal Ministero era rappresentata da un test di n. 60 domande, suddivise in 4 gruppi omogenei: cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica.

A seguito di ciascuna domanda, venivano elencate n. 5 risposte, tra le quali scegliere quella ritenuta esatta.

Regola assoluta formulata dal Ministero è che tra le risposte suggerite il candidato ne doveva “*individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie e meno probabili*”.

Ogni risposta diversa dall'unica esatta (la sola che avrebbe dato diritto all'attribuzione di 1,5 punto) sarebbe stata giudicata errata con l'attribuzione di un punteggio negativo di -0,40, mentre in caso di risposta non sarebbe stato assegnato alcun punteggio.

AVVOCATO
Maria Antonietta Cestra
Patrocinante in Cassazione
Viale Dello Statuto, n. 24 - 04100 Latina
Tel. e Fax 0773/694062 - E-Mail: avv.cestra@virgilio.it
Pec: avvmariaantoniettacestra@puntopec.it

Ma nel test dell'8 aprile 2014, risultano domande errate e fuorvianti, tali da non esserci una risposta giusta, e rendendo inidonea una prova così svolta.

Anche soltanto l'analisi del contenuto dei quesiti e delle relative risposte, oggetto della prova, presentano elementi di dubbia attendibilità anche da un punto di vista scientifico, tanto da non poter ritenere che gli stessi abbiano costituito strumenti utili al fine della selezione degli studenti da ammettere ai corsi universitari.

La confusione ulteriore creata dalla imprecisa ed errata formulazione dei quesiti, ha causato ai candidati un ulteriore notevole spreco di tempo onde cercare di individuare la risposta più probabile, risposta che in alcuni casi era pressoché impossibile identificare posta anche la presenza contemporanea di più soluzioni egualmente corrette per lo stesso quesito.

4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 241/90 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali. Violazioni del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e di imparzialità.

Il Cineca, che aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d'Italia, non ha redatto alcun verbale di tale operazione.

Nonostante, il rispetto dei principi generali in tema di procedure concorsuali imponga, la verbalizzazione di ogni accadimento rilevante ai fini della selezione, ma anche la stessa *lex specialis* prevede un'indicazione vincolante *ad hoc* nell'allegato 1 al D.M. 5 febbraio 2014 n. 85.

Come è noto la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II giugno 2006, n. 645; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598).

AVVOCATO
Maria Antonietta Cestra
Patrocinante in Cassazione
Viale Dello Statuto, n. 24 - 04100 Latina
Tel. e Fax 0773/694062 - E-Mail: avv.cestra@virgilio.it
Pec: avvmariaantoniettacestra@puntopec.it

Per cui non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione sull'attività da essa dispiegata non consente di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la correzione (e conservazione) della prova, consumandosi, quindi, l'inesistenza di quell'attività e materializzandosi un vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

Gli atti di concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto il concorso e la graduatoria pubblicata sul sito del CINECA non sono mai stati approvati dal Rettore né, in ipotesi si ritenesse che serva un'approvazione unica nazionale, dal Ministero, ma ciò è illegittimo.

“L'approvazione della graduatoria di concorsi da parte dell'Amministrazione competente, al di là dell'improprio “nomen iuris”, è un provvedimento di amministrazione attiva, di natura costitutiva, che ha carattere centrale e conclusivo nell'ambito del procedimento di concorso, mediante il quale l'Amministrazione fa proprio l'operato della Commissione esaminatrice” (Cons. di Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).

Le suddette lacune sono tanto importanti da poter causare l'invalidità dell'intero procedimento riguardando *“aspetti dell'azione amministrativa la cui conoscenza risulti necessaria per poter verificare la correttezza dell'operato della Commissione”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1094).

4. Indicazione dei contro interessati:

I controinteressati del presente ricorso sono tutti i soggetti ricoprenti la posizione dal n. 1 al n. 36791 della graduatoria impugnata oltre a tutti i partecipanti con punteggio positivo non inseriti in graduatoria.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione *“Ricerca ricorsi”*,

AVVOCATO
Maria Antonietta Cestra
Patrocinante in Cassazione
Viale Dello Statuto, n. 24 - 04100 Latina
Tel. e Fax 0773/694062 - E-Mail: avv.cestra@virgilio.it
Pec: avvmariaantonietacestra@puntopec.it

rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "*Lazio – Roma*" della sezione "*T.A.R.*".

6. La presente notifica è stata autorizzata dalla Sez. III – bis del T.A.R. Lazio sede di Roma con ordinanza n. 5320/2014 (scarica).

7. Testo integrale del ricorso (scarica).

7.1 Elenco nominativo dei contro interessati (scarica)

Latina, li 3.12.2014

Avv. Maria Antonietta Cestra